

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. (26G00025) ... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2026, n. 12.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR). (26G00029) ... Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 16 luglio 2025.

Modifica al decreto recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.» - Specifica trasferimento temporaneo. (26A00456) ... Pag. 25



DECRETO 28 novembre 2025.

Integrazione del decreto 18 luglio 2019 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola» - Proroga dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola - campagna 2025-2026. (26A00457) Pag. 25

DECRETO 27 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale». (26A00458) Pag. 26

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Libramensa - società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario straordinario. (26A00402) Pag. 28

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Desenzano del Garda e nomina del commissario liquidatore. (26A00403) Pag. 29

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Magnolia in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore. (26A00404) Pag. 29

DECRETO 23 gennaio 2026.

Convalida della nomina del commissario straordinario per la fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Condotte e nomina del collegio commissariale. (26A00401) Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DELIBERA 13 gennaio 2026.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2024 e 2025. (Delibera n. 2/SEZAUT/2026/INPR). (26A00377) Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Klaira». (26A00431). Pag. 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin». (26A00432). Pag. 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverlam». (26A00433). Pag. 62

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lobivon». (26A00434) . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Tigeciclina, «Tigeciclina AmaroX». (26A00459) Pag. 63

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon». (26A00460) Pag. 64

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Gracial». (26A00461) Pag. 64

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A00511) Pag. 64

**Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po**

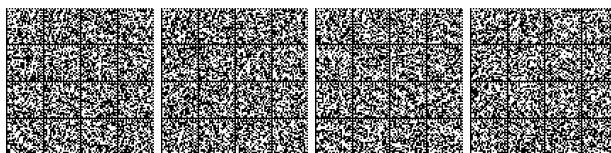
Adozione del decreto n. 4 del 19 gennaio 2026 (26A00464) Pag. 65

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». (26A00462) Pag. 65

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 15 gennaio 2026 - Ampliamento delle tecnologie ammissibili allo sportello agevolativo dei contratti di sviluppo «Net Zero e Rinnovabili e Batterie» e fissazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione. (26A00245) Pag. 65



Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2025
- Riprogrammazione delle risorse stanziare a valere
sull'Investimento M2C2-5.1 - «Sostegno al sistema
di produzione per la transizione ecologica, le tecno-
logie a zero emissioni nette e la competitività e la
resilienza delle catene di approvvigionamento stra-
tegiche» del PNRR. (26A00489)..... Pag. 65

**Provincia autonoma
di Bolzano Alto Adige**

Liquidazione coatta amministrativa della coope-
rativa sociale «Akademia», in Bolzano e nomina del
commissario liquidatore. (26A00463)..... Pag. 66

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 29 dicembre 2025.

**Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sul documento recante «Piano di azioni nazionale
per la salute mentale (PANSM) 2025-2030». (Rep. atti n. 177/
CU). (26A00443)**





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE
E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

Art. 1.

Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Cittadinanza italiana*). — Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:

a) accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;

b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;

c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.

3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del

presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.

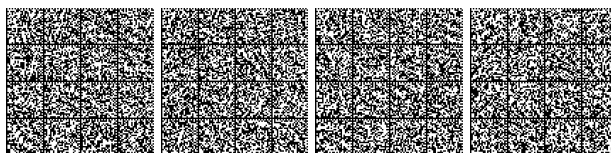
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.

6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.

7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in trentasei mesi».

2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato, per l'anno 2026, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.



3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «in proporzione ai contributi riscossi,» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite *pro capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare»;

c) alla lettera b), il numero: «50» è sostituito dal seguente: «25».

5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:

a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;

b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;

d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).

6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2.

Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato

1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali».

Art. 3.

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE è costituita»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;

4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;

5) i commi 4 e 6 sono abrogati;

6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;

7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;

8) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituzioni ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;



f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;

9) i commi 10 e 11 sono abrogati;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;

2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;

e) all'articolo 6:

1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;

3) il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle

seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483»;

h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ
DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

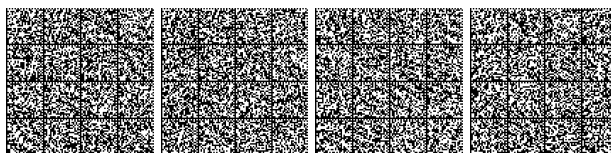
Art. 4.

Adeguamento della disciplina in materia di passaporti

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» è soppressa;



2) alla lettera *a*), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

3) alla lettera *b*), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

b) all'articolo 6, primo comma, lettera *a*), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

c) il primo comma dell'articolo 9 è abrogato;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.

2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.

3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;

e) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;

f) all'articolo 15:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;

2) dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) riporta la firma del titolare;

b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera *a*), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;

g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;

h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

i) all'articolo 19, primo comma, la lettera *a*) è abrogata;

l) l'articolo 20 è abrogato;

m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;

n) all'articolo 24:

1) al primo comma, le parole: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;

2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;

3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere *c*), *d*), *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d*) ed *e*)»;

o) l'articolo 25 è abrogato.

2. All'articolo 7-*vicies quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 5.

Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio

1. All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"».

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.



*Capo III*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI
E FINANZIARIE

Art. 6.

Disposizioni organizzative

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;

b) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

c) all'articolo 107, primo comma:

1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:

1) della specializzazione per i funzionari specializzati;

2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;

2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;

d) all'articolo 144, il terzo comma è abrogato;

e) dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:

«Art. 157.1 (*Valutazione della performance individuale*). — 1. La *performance* individuale dell'impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. In relazione alla valutazione della *performance* individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della *performance* organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della *performance* individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

f) alla tabella 19 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».

2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-



stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2369):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ANTONIO TAJANI (Governo MELONI-I), il 24 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione III (Affari Esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2025, con il parere delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, Commercio e Turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari Esteri e comunitari), in sede referente, l'11 giugno 2025; l'8, il 16 e il 23 luglio 2025; il 6 agosto 2025; il 18 e il 30 settembre 2025; il 7 e l'8 ottobre 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 14 ottobre 2025;

Senato della Repubblica (atto n. 1683):

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 29 ottobre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edito-

ria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica e bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 25 novembre 2025 e il 3 dicembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 14 gennaio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 (*Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero*). — 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, *previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali*. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 19 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1.

1. *L'anagrafe* dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è tenuta presso i comuni.



2. L'AIRE è costituita da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione AIRE il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. (Abrogato)

5. L'AIRE contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. (Abrogato)

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui al comma 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituzioni ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

10. (Abrogato)

11. (Abrogato)

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.»

«Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.»

«Art. 4.

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo tre rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune»

«Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti.»

«Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

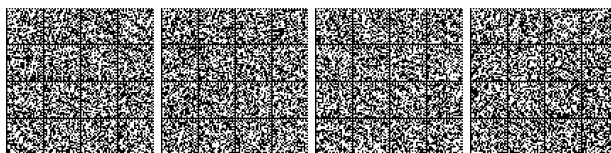
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.



7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

8. (Abrogato)

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»

«Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.»

«Art. 19

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. (Abrogato)

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 323, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. (Abrogato).»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante: «Norme sui passaporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5

Il passaporto è rilasciato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia: dai questori;

b) all'estero dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.»

«Art. 6

Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune;

b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.»

«Art. 9

Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;

c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.»

«Art. 14

1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.

2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.

3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2.»

«Art. 15

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto.

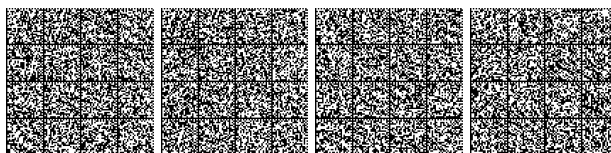
b-bis) riporta la firma del titolare;

b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.»

«Art. 16

All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonché una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con



la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

«Art. 18

1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all'articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.».

«Art. 19

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

a) (Abrogata)

b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) dagli indigeni.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.».

«Art. 24

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato.

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere d), ed e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7-viciesquater (Disposizioni in materia di carte valori).

— 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, anche in aggiunta alle somme già stanziare, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo

Ministero. Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica.

4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: «Documento non valido ai fini dell'espatrio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge a decorrere dal 1° giugno 2026:

«Art. 22 (Carte d'identità). — 1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».



Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, 16, 107, 144 e della tabella 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri*). — L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.

In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.»

«Art. 16 (*Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale*). — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. *Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.

Le funzioni di capo del servizio competente per gli affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice-direttore generale, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vicecapo del cerimoniale, di viceispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vicecapo di gabinetto, di vicecapo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vicecapo servizio anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.»

«Art. 107 (*Promozione al grado di consigliere di legazione*). — Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:

a).

b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa auto-

rizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio delle seguenti funzioni:

1) della specializzazione per i funzionari specializzati;

2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati.

c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;

d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;

e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b, numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati.

La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:

a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;

c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;

d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;

e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.

Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.»

«Art. 144 (*Residenze disagiate*). — Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima. Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.

Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.»



“Tabella 19

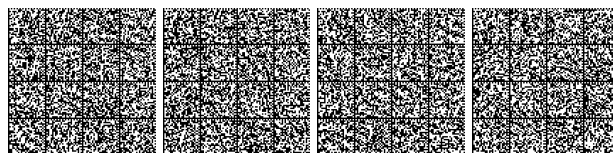
TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI
UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI.

QUADRO A

Posto funzione	Indennità base mensile lorda (euro)
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica	1.399,60
Capo di consolato generale	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1)	1.163,06
Capo di consolato	983,33



Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	963,19
Capo di vice consolato	929,62
Secondo segretario o vice console	929,62
Capo di agenzia consolare	921,88

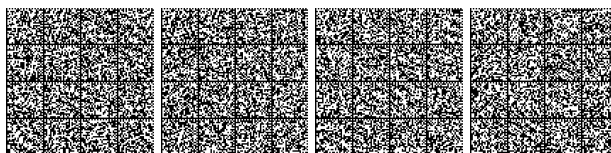
(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

QUADRO B

Qualifica base	Posto funzione	Indennità mensile lorda (euro)
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

QUADRO C

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda (euro)
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico- finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 (*) 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29 (*)



		872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 (*) 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico- finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04 (*) 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38 (*) 655,38
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90 (*) 564,49
A1	Commesso o autista	543,31 (*) 524,72

 (*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

QUADRO D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o base posizione lorda economica	Posto funzione	Indennità mensile (euro)
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura (*)	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92



C2 o C1

Addetto presso istituto italiano
di cultura, rappresentanza
diplomatica, ufficio consolare
o rappresentanza permanente

792,24

(*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368.

Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale.»

26G00025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 2026, n. 12.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

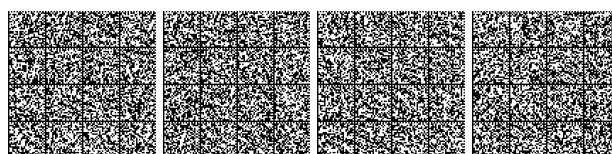
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca»;



2) dopo la lettera *d*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis*) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;

c) al comma 4, le parole: «Le attività dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca.»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» è inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;

2) alla lettera *b*), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.»;

3) alla lettera *c*), dopo le parole: «funzioni di indirizzo» sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;

4) alla lettera *d*), le parole: «interna» e «soprattutto» sono soppresse;

5) alla lettera *e*), alle parole: «elabora e propone» sono anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,» e le parole «dell'istituzione fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione, fusione»;

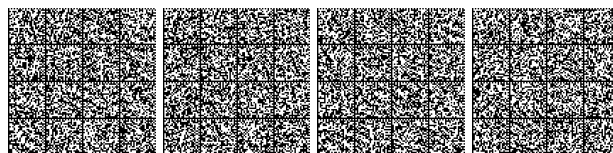
6) le lettere *f*) e *g*) sono abrogate;

7) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;»;

8) la lettera *i-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*i-bis*) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;



9) dopo la lettera *i-bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*i-ter*) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.»;

b) al comma 2:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;»;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.»;

3) le lettere *d*), *e*) ed *f*) sono abrogate;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocatione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.»;

b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «università» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni AFAM»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»;

c) al comma 3, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 7.

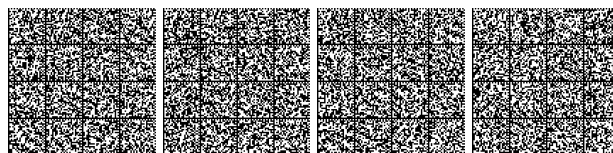
Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Il Presidente*). — 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

3. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.



4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti»;

b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi *curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono

rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.»;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di università italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»;

2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al registro dei revisori contabili» sono soppresse;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.»;

3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

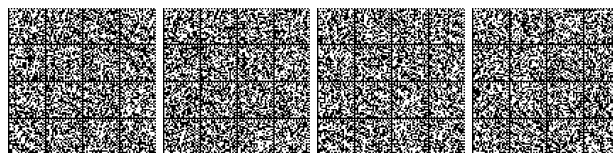
«2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la parola: «Direttore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;



b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle modalità, ai requisiti e alle qualità professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.».

d) alla rubrica, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato consultivo è formato da nove membri:

a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macroaree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;

f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.»

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»;

b) al comma 2, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.»;

d) al comma 4:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:»;

2) la lettera b) è soppressa;

3) alla lettera c) la parola «pianta» è sostituita da «dotazione»;

4) alla lettera d), la parola «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.»;

g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.».

Art. 13.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il comma 4 è abrogato.



Art. 14.

Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 156

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 12, comma 3)

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di seconda fascia	3
Totale dirigenti	3
Personale non dirigenziale:	
Area Funzionari	51**
Area Assistenti	5
Area Operatori	0
Totale Aree	56
TOTALE COMPLESSIVO	59

** di cui 1 unità in part time al 65%

N O T E

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della Costituzione:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.»

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;



r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

— Si riporta il testo dei commi 138, 139 e 140, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2006:

«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione,



che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2012.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2010, come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 (*Disposizioni preliminari*). — 1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per *Ministro e Ministero*, rispettivamente il *Ministro dell'università e della ricerca* e il *Ministero dell'università e della ricerca*;

b) per *Agenzia*, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;

c) per *università*, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;

d) per *enti di ricerca*, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

d-bis) per *istituzioni AFAM*, tutte le *Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica*, ivi inclusi gli *Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)*, vigilate dal Ministero.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. *Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati di ricerca, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Scopi e finalità*). — 1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, indipendenza, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.

2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;

4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.

5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Attività, criteri e metodi*). — 1.L'Agenzia svolge le seguenti attività:

a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;

b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di



specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;

d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione con modalità informatiche;

e) anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure, elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;

f) (abrogata)

g) (abrogata)

h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;

i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;

i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;

i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.

2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;

b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;

c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.

d) (abrogata)

e) (abrogata)

f) Abrogata.

3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.

4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (Risultati dell'attività di valutazione). — 1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocatione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Attività di raccolta e analisi di dati). — 1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

2. Le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca».

Note all'art. 6:

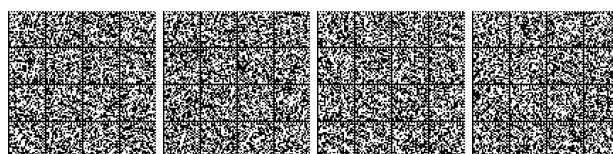
— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Organi). — 1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore generale, secondo quanto indicato all'articolo 10.

4. (abrogata)».



Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Il Consiglio direttivo*). — 1. Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.

2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore generale, su proposta del Presidente.

3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro trame di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.

5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

6. I dipendenti di università italiane, di istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, non possono essere assegnati a finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Il Collegio dei revisori dei conti*). — 1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali. Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente. I componenti del collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (*Il Direttore generale*). — 1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore generale da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).

4. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle modalità, ai requisiti e alle qualità professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore generale non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Comitato consultivo*). — 1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri



e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo è formato da nove membri:

a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;

f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. (abrogato)

4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elege tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Organizzazione e risorse). — 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

b) (soppressa)

c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;

f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

6. (abrogato)

7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.

7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (Norme transitorie e finali). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

4. (abrogato)

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

26G00029



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 luglio 2025.

Modifica al decreto recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.» - Specifica trasferimento temporaneo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.»;

Considerata la nota n. 93943 del 5 maggio 2025 (prot. MASAF n. 194423 del 5 maggio 2025) della Regione Sicilia riportante un quesito nell'ambito del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in particolare per quanto riguarda la fattispecie del trasferimento temporaneo;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, al fine di rendere chiara la normativa relativamente alla fattispecie del trasferimento temporaneo in ambito di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Specifica su trasferimento

1. All'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. L'estirpazione dei vigneti da terreni acquisiti con un contratto di compravendita nel quale siano presenti clausole risolutive dello stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1051

26A00456

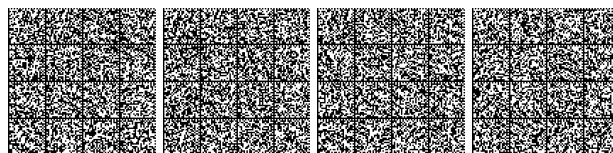
DECRETO 28 novembre 2025.

Integrazione del decreto 18 luglio 2019 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola» - Proroga dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola - campagna 2025-2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, il quale stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni di produzione è fissato al 15 dicembre di ciascun anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre;



Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2022, n. 555831, «Modifica del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”, il quale stabilisce che, a decorrere dalla campagna 2022/2023, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia è fissato al 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive»;

Considerata la nota n. 562405 del 21 ottobre 2025 con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione politiche agricole, chiede di posticipare il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia almeno fino al 31 dicembre 2025 e, conseguentemente, di prorogare anche il termine per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola;

Ritenuto di dare seguito alla richiesta avanzata fissando, per la sola campagna viticola 2025/2026, al 12 gennaio 2026 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione vinicola;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 27 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*«Termini di presentazione delle dichiarazioni»
del decreto ministeriale 18 luglio 2019*

1. Per la sola campagna 2025/2026 i termini del 15 dicembre e del 30 novembre, di cui all’art. 5, comma 1, rispettivamente primo e secondo trattino, del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, sono fissati al 12 gennaio 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 28 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 30

26A00457

DECRETO 27 gennaio 2026.

Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l’art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell’Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 15 del 21 gennaio 1998, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 8 del 5 aprile 2004, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera e) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare, che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo 3A - Parco tecnologico agroalimentare, con nota prot. n. 57 del 15 gennaio 2026 (prot. Masaf 17298 del 15 gennaio 2026), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

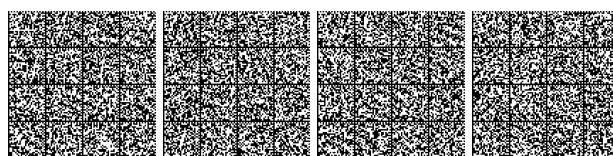
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 29 marzo 2004, al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP



con sede legale in San Martino (PG), via delle Fascine, n. 4, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 29 marzo 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00458

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Liberamensa - società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 9 luglio 2025, n. 274/2025, del Tribunale di Torino, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Liberamensa - società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente

perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Liberamensa - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 11622050018), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Massaro, nata a Torino (TO) il 1° novembre 1960 (codice fiscale MSSR-FL60S41L219C), domiciliata in Pino Torinese (TO), via Tetto Nuovo, n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

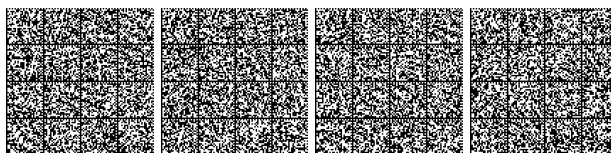
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00402



DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Desenzano del Garda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 10 marzo 2025, n. 78/2025, del Tribunale di Brescia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuovi Orizzonti - cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuovi Orizzonti - cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Desenzano del Garda (BS) (codice fiscale 00824210983), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Franca Cieli, nata a Brescia (BS) il 13 luglio 1965 (codice fiscale CLIFNC65L53B157R), ivi domiciliata in Via Antiche Mura n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00403

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Magnolia in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale La Magnolia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota dell'11 agosto 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 772.683,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.198.791,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 480.225,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, da una forte esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali, nonché da un atto di pignoramento dei crediti verso terzi dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di Massa, trasmesso dalla Confederazione cooperative italiane con la nota succitata di segnalazione di urgenza;

Considerato che in data 1° settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale La Magliola in liquidazione», con sede in Fivizzano (MS) (C.F. 01153490451), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele De Sanctis, nato a Prato (PO) il 6 gennaio 1973 (codice fiscale DSNDNL73A06G999Q), ivi domiciliato in via Agnolo Gaddi n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00404

DECRETO 23 gennaio 2026.

Convalida della nomina del commissario straordinario per la fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Condotte e nomina del collegio commissariale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy in data 11 maggio 2023, recante disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali, e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2018, con il quale la società Condotte d'Acqua S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge n. 347/2003 e con il quale sono stati nominati commissari straordinari il prof. avv. Giovanni Bruno, il dott. Matteo Uggetti e il dott. Alberto Dello Strologo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ottobre del 2018, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Nodavia S.c.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 ed è stato preposto lo stesso organo commissariale nominato per la procedura madre;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2018, con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza composto dal cons. Paolo Fraulini (presidente), dal dott. Giorgio Cherubini e dalla dott.ssa Francesca Paganelli (esperti) nonché da Sace Fct S.p.a. e da Mapei S.p.a. (creditori);

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 31 ottobre del 2018, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Ergon Engineering and Contracting consorzio stabile S.c.r.l. e alla Con. Cor.Su S.c.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e sono stati preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2018, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.a., alla Ferfina S.p.a. e alla Condotte Immobiliare S.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e sono stati preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 marzo 2019, con il quale è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dott. Alberto Dello Stologo, il dott. Gianluca Piredda nel collegio commissariale del Gruppo Condotte;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2019, con il quale, la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Fimoven S.a.s. della Finanziaria dei Dogi S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e sono stati preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2019 con il quale è stato autorizzato il programma di cessione della Condotte d'Acqua S.p.a. in a.s., della Con. cor.su. S.c.a r.l. in a.s., della Nodavia S.c.p.a. in a.s. e della Ergon Engineering and Contracting consorzio stabile S.c.r.l. in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2019, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Finanziaria dei Dogi S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e sono stati preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019, con i quali è stata autorizzata l'esecuzione del programma di cessione della Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, con il quale il dott. Giuseppe Severini è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza delle imprese del Gruppo Condotte sopra menzionate, in sostituzione del dimissionario cons. Paolo Fraulini;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, con i quali è stata autorizzata l'esecuzione del programma liquidatorio della Ferfina S.p.a. e alla Condotte Immobiliare S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 6 maggio 2020, con i quali è stata autorizzata l'esecuzione del programma liquidatorio della Fimoven S.a.s. della Finanziaria dei Dogi S.r.l. e Finanziaria dei Dogi S.r.l. entrambe in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 luglio 2020, con il quale, nel Comitato di sorveglianza preposto alle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Condotte in a.s. sono state nominate, in rappresentanza dei creditori, la Colacem S.p.a. e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, con il quale la società Nuovo Centro Solai Fiorentini è stata nominata componente creditore del Comitato di sorveglianza nelle procedure del Gruppo Condotte, in sostituzione della rinunciataria Colacem S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 gennaio 2021, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Co.Si.Ge S.c.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e sono stati preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 gennaio 2022, con il quale è stato nominato, per un triennio, il comitato di sorveglianza composto dal dott. Giuseppe Severini (presidente), dalla dott.ssa Giulia De Martino (esperto), dal dott. Enrico Campagnano (esperto) nonché da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e da Nuovo Centro Solai Fiorentini S.r.l. (creditori);

Visto il decreto del 28 gennaio 2022 con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa della Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.a. in amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999;

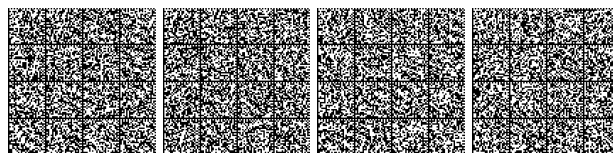
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2022, con il quale è stato autorizzato il programma liquidatorio della Co.Si.Ge. S.c. a r.l. in amministrazione straordinaria;

Visti i decreti del 26 luglio 2024 con i quali il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata l'attività d'impresa della Condotte d'Acqua S.p.a. in amministrazione straordinaria, della Con. cor.su. S.c.a r.l. in amministrazione straordinaria, della Nodavia S.c.p.a. in amministrazione straordinaria e della Ergon Engineering and Contracting consorzio stabile S.c.r.l. in amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999;

Richiamato il decreto del 6 settembre 2024 - adottato ai sensi dell'art. 2, lettera e) direttiva 11 maggio 2023 - con il quale Ministro delle imprese e del made in Italy ha nominato commissari, per la fase liquidatoria, l'avv. Francesco Paolo Bello, il prof. Alfonso Di Carlo e il prof. Michele Onorato;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con il quale, in data 24 marzo 2025, è stato nominato per un triennio il comitato di sorveglianza composto dal prof. Alessandro Capocchi (presidente), dal dott. Matteo Pittiglio e dall'avv. Alberto Palmeri (esperti) nonché da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e da Nuovo Centro Solai Fiorentini S.r.l. (creditori);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8369/2025, pubblicata in data 28 ottobre 2025, con la quale è stato disposto l'annullamento, a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza medesima, *ex nunc* del decreto del 6 settembre 2024, con conservazione della validità e dell'efficacia degli «atti già compiuti dai commissari nominati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 settembre 2024» e di quelli even-



tualmente «dai medesimi posti in essere nel frangente temporale ricompreso tra la pubblicazione» della sentenza e lo spirare del medesimo termine di novanta giorni;

Tenuto conto che, sul piano conformativo, occorre procedere, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della suddetta sentenza, «alla nomina dei commissari incaricati della fase liquidatoria, previa consultazione dell'apposita commissione», ai sensi dell'art. 2, lettera h), direttiva 11 maggio 2023;

Richiamato l'art. 2, lettera h), della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'11 maggio 2023, in base al quale «nelle ipotesi di passaggio dalla procedura di amministrazione a quella di liquidazione, la valutazione, ai fini della nomina degli organi, è comunque operata dalla commissione di cui alla presente direttiva»;

Vista la nota trasmessa dal coordinatore della commissione con la quale è stata trasmessa la rosa dei nove nominativi ritenuti parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della direttiva 11 maggio 2023;

Visto che, nella citata nota, il coordinatore della commissione attesta che la stessa ha ritenuto di attribuire particolare e qualificato rilievo all'esperienza professionale maturata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Condotte, in considerazione dell'elevato grado di complessità della procedura e dell'esigenza di assicurare un'adeguata conoscenza delle sue specificità operative, giuridiche ed economico-finanziarie, e all'esperienza professionale specifica maturata nello svolgimento, nella fase liquidatoria, dell'incarico di commissario straordinario in gruppi in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e comprensivi di un numero di società ammesse alla procedura uguale o superiore a quello del Gruppo Condotte;

Considerato che il decreto del 2 febbraio 2025, con il quale è stata disposta la nomina del prof. Elbano de Nuccio quale commissario straordinario per la fase liquidatoria delle procedure del Gruppo Condotte, è stato adottato, al pari del decreto del 6 settembre 2024, ai sensi dell'art. 2, lettera e), della direttiva 11 maggio 2023 e non anche ai sensi della lettera h) della medesima direttiva;

Ritenuto altresì che, all'esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8369/2025, e in attuazione del relativo giudicato conformativo, la commissione di cui all'art. 2 della direttiva 11 maggio 2023 è stata regolarmente consultata ed ha espresso la propria valutazione anche in ordine al prof. Elbano de Nuccio, inserendolo nella rosa dei professionisti ritenuti parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico di commissario straordinario per la fase liquidatoria;

Considerato che la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 8369/2025 autorizza a valutare per la nomina dei commissari straordinari per la fase liquidatoria le circostanze «relative, in particolare, alla vicenda e ai tempi della cessazione della partecipazione del Gruppo Condotte in Eurolink ed alla discussa congruità del corrispettivo in essa stabilito»;

Considerato altresì che, all'esito della consultazione della commissione di cui all'art. 2, lettera h), della direttiva 11 maggio 2023, e nell'ambito della rosa dei professionisti ritenuti parimenti idonei sotto il profilo curricolare e professionale, la scelta finale dei componenti dell'organo commissariale per la fase liquidatoria rientra nella valutazione fiduciaria rimessa al Ministro, avuto riguardo alle specifiche esigenze di prosecuzione della procedura nella fase liquidatoria, alla necessità di assicurare conti-

nuità operativa, stabilità istituzionale e piena funzionalità dell'organo commissariale, nonché alle circostanze emerse nel corso della precedente fase gestoria, come richiamate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8369/2025;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla convalida del decreto del 2 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, risultando sanato il vizio procedimentale originariamente riscontrabile, in ragione dell'intervenuta consultazione della commissione e della positiva valutazione dalla stessa espressa;

Ritenuto, in coerenza con le suddette esigenze e con il giudicato conformativo, di procedere alla nomina dei commissari straordinari per la fase liquidatoria individuando, nell'ambito dei professionisti ritenuti idonei dalla commissione, coloro le cui competenze ed esperienze risultano maggiormente rispondenti alle attuali esigenze della procedura;

Viste le specifiche professionalità, come risultanti dai *curricula*, rispondenti ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, dell'avv. Francesco Paolo Bello, dell'avv. Michele Onorato, e del Prof. de Nuccio, e la specifica esperienza acquisita dagli stessi nell'ambito della fase liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Condotte;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è confermato e per l'effetto, è convalidato, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, il decreto del 2 febbraio 2025, con il quale è stata disposta la nomina del prof. Elbano de Nuccio quale commissario straordinario per la fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Condotte.

Art. 2.

In conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8369/2025 di annullamento del decreto 6 settembre 2024, nelle procedure di amministrazione straordinaria di società italiana per Condotte d'Acqua S.p.a., Nodavia s.c.p.a., Con. Cor.Su. s.c.r.l., Ergon Engineering and Contracting consorzio stabile S.c.r.l., Condotte Immobiliare S.p.a., Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a., Ferfina S.p.a., Fimoven della Finanziaria dei Dogi S.r.l., Finanziaria dei Dogi S.r.l., Co.si.ge. S.c.a.r.l., a far data dal presente decreto, sono nominati, per la fase liquidatoria, commissari straordinari:

Francesco Paolo Bello, nato a Bari (BA), il 29 marzo 1975, C.F. BLLFNC75C29A662O;

Michele Onorato, nato a Isernia (IS), il 2 luglio 1977, C.F. NRTMHL77L02E335V.

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale proponente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00401



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 13 gennaio 2026.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2024 e 2025. (Delibera n. 2/SEZAUT/2026/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 13 gennaio 2026;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 6, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione delle autonomie per l'anno 2026;

Vista la nota n. 185 dell'8 gennaio 2026, del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, con la quale lo schema della relazione-questionario allegato alle presenti linee guida è stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota prot. n. 0127/C2FIN, trasmessa il 12 gennaio 2026, ha suggerito di meglio specificare il contenuto della domanda V2 della «Appendice PNRR»;

Considerato che la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, in data 12 gennaio, ha dato riscontro, con nota acquisita al protocollo della Corte dei conti con il n. 531 del 13 gennaio 2026, precisando di non avere osservazioni;

Vista la nota prot. n. 167 dell'8 gennaio 2026 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota prot. n. 233 dell'8 gennaio 2026, a firma del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, con la quale si comunica ai componenti del collegio la possibilità di partecipare all'adunanza anche mediante collegamento da remoto;

Udito il relatore consigliere Elena Tomassini;

Delibera

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 13 gennaio 2026.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: TOMASSINI

Depositata in segreteria il 20 gennaio 2026.

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2024 E 2025 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

1. Alla Sezione delle autonomie è attribuito il compito di emanare le linee guida volte a definire, unitariamente, i criteri per le relazioni annuali, sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, che i presidenti delle regioni e delle province autonome devono trasmettere alle Sezioni regionali di controllo (art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera a), punto 2 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014).

In tal modo, è assicurato il necessario coordinamento delle attività di controllo, in quanto i questionari allegati alle linee guida della Sezione delle autonomie, che è «espressione delle Sezioni regionali di controllo» (art. 9, «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti»), rappresentano un ausilio per le verifiche delle Sezioni regionali, cui spettano gli ulteriori approfondimenti istruttori ritenuti necessari, tenendo anche conto degli specifici regimi di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (cfr. del. n. 9/SEZAUT/2014/INPR; n. 10/SEZAUT/2017/INPR; n. 11/SEZAUT/2018/INPR; n. 11/SEZAUT/2019/INPR; n. 5/SEZAUT/2020/INPR; n. 12/SEZAUT/2021/INPR; n. 15/SEZAUT/2022/INPR; n. 1/SEZAUT/2024/INPR).

L'onere in capo all'organo politico di riferire alla Corte dei conti in ordine ai più significativi aspetti organizzativi e attuativi dei controlli interni, anche con riguardo agli organismi partecipati e agli enti del servizio sanitario, attua un raccordo tra i controlli affidati all'autonomia normativa e amministrativa regionale e quelli esterni esercitati, in modo neutrale e indipendente, dalla magistratura contabile (cfr. Corte costituzionale, 6 marzo 2014, n. 39). Lo sviluppo e il buon funzionamento del sistema dei controlli interni, ridisegnato a livello normativo, a partire dal decreto legislativo n. 286/1999, in funzione di un'amministrazione più orientata verso il cittadino e concepita come un servizio, rappresentano un indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche.

Solamente un sistema integrato di controlli è in grado di monitorare le attività, di supportare le decisioni politiche, nonché di fornire, in tempo utile, le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa, rappresentando anche un presidio di legalità. Infatti, consente di correggere le disfunzioni foriere di cattiva gestione e, nei casi più gravi, di danno erariale, concretando un indispensabile strumento per conformare l'azione amministrativa ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.



2. Per agevolare l'adempimento richiesto ai presidenti delle regioni e delle province autonome, lo schema di relazione prevede domande con risposte di tipo «chiuso» (SI/NO), cui si accompagnano quesiti di tipo «aperto» che consentono di fornire ulteriori elementi e di rendere ogni chiarimento necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

L'ambito delle verifiche si articola in alcune sezioni tradizionalmente presenti negli anni, contenenti quesiti ricorrenti, al fine di permettere la raccolta di una serie storica di dati confrontabili e di consentire una valutazione prospettica. Come nelle precedenti occasioni, vengono considerate le novità normative intervenute sino all'atto di approvazione delle linee guida (nello specifico fino alla disciplina dell'esercizio 2025).

Pertanto, la relazione sullo stato dei controlli da parte degli organi di vertice degli enti potrà riferire sullo sviluppo, nel tempo, dell'intera gamma dei controlli dando conto di una situazione aggiornata.

A tal riguardo, si precisa che le analisi dovranno riguardare l'attività svolta e la situazione del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2024 e 2025, nonché gli eventuali mutamenti intervenuti in tale biennio, considerato che le relazioni dei presidenti delle regioni e delle province autonome perverranno nei primi mesi del 2026.

In tal modo, le informazioni acquisite potranno essere di supporto alla verifica sullo stato dei controlli interni di ogni regione e provincia autonoma nell'ambito dei prossimi giudizi di parifica dei rendiconti 2025.

Il questionario allegato alle presenti linee guida si articola in Sezioni tematiche tra loro coordinate, al fine di consentire una ricognizione complessiva e sistematica del funzionamento dei controlli interni nelle regioni e nelle province autonome. Tale articolazione è funzionale allo svolgimento delle verifiche demandate alle Sezioni regionali di controllo e si inserisce nel quadro delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali e secondo un modello di controllo di tipo collaborativo.

Il questionario non è concepito come mero strumento descrittivo, ma quale ausilio conoscitivo volto a verificare l'effettività del sistema dei controlli interni, inteso come insieme coordinato di presidi organizzativi e procedurali funzionali al buon andamento dell'azione amministrativa, alla legalità della gestione e alla salvaguardia degli equilibri finanziari, in coerenza con i principi di cui agli articoli 97 e 81 Cost.

L'aggiornamento del questionario tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo e dell'esperienza applicativa maturata nelle precedenti rilevazioni e mira a rafforzare una lettura unitaria e integrata dei controlli, superando una rappresentazione meramente formale o settoriale degli stessi. In tale prospettiva, alcune richieste informative sono state razionalizzate o accorpate, mentre è stata posta maggiore attenzione ai profili che consentono di apprezzare la capacità del sistema di incidere concretamente sulla qualità dell'azione amministrativa e sulla prevenzione delle disfunzioni gestionali.

Di seguito si illustrano, con maggiore analiticità, i principali contenuti del questionario:

la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni) è diretta a fornire una ricognizione dei profili caratteristici del sistema dei controlli interni, con riferimento alle principali tipologie di controllo esercitabili e al loro grado di implementazione. Essa consente di verificare l'assetto organizzativo dei controlli e il livello di coordinamento tra i diversi presidi, nonché di rilevare eventuali criticità o modifiche intervenute nel tempo.

In tale Sezione assume particolare rilievo la verifica del seguito dato alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo, quale indice dell'effettività del raccordo tra controllo interno e controllo esterno, secondo un'impostazione più volte valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale quale elemento essenziale del sistema dei controlli pubblici.

Sono altresì ricondotti a tale ambito i profili inerenti alla pubblicità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, con riferimento all'organizzazione delle attività di verifica degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, quali componenti essenziali dei controlli di legalità.

la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni) esamina, nelle singole articolazioni, le modalità operative delle principali tipologie di controllo interno, con particolare riguardo ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico, al controllo di gestione e alla valutazione del personale con incarico dirigenziale.

I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono considerati quali presidi fondamentali di legalità e correttezza dell'azione amministrativa, con attenzione all'ampiezza del perimetro di controllo, alle modalità di esercizio e al seguito dato alle irregolarità riscontrate.

Il controllo strategico è esaminato nella sua funzione di raccordo tra programmazione e gestione, quale strumento volto a verificare la coerenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti, nonché a supportare le decisioni degli organi di governo. In tale prospettiva, esso assume rilievo quale componente essenziale del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il controllo di gestione è diretto a valutare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e il collegamento tra risultati della gestione e decisioni allocative, in coerenza con il principio dell'equilibrio finanziario.

La valutazione del personale con incarico dirigenziale è infine esaminata quale snodo di collegamento tra responsabilità dirigenziale, risultati amministrativi e qualità dell'azione pubblica.

la terza sezione (Controllo sugli organismi partecipati) consente di valutare l'effettività dei poteri di indirizzo e controllo esercitati dalla regione o provincia autonoma, nonché il rispetto delle prescrizioni normative in materia di partecipazioni pubbliche.

La Sezione pone particolare attenzione all'assetto organizzativo deputato al controllo, al monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali e al seguito dato ai pareri resi dalla Corte dei conti sugli atti di costituzione o acquisizione delle partecipazioni, in un'ottica di salvaguardia della sana gestione finanziaria.

la quarta sezione (Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale) è volta a evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto dei controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate.

La Sezione consente di valutare la coerenza tra programmazione, gestione e risultati, l'adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e la capacità del sistema di intercettare e correggere squilibri gestionali e finanziari, in un settore caratterizzato da particolare rilevanza costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali.

la quinta sezione (Appendice sul «PNRR») è finalizzata a verificare l'adeguatezza dei controlli interni sull'attuazione degli interventi finanziati dal Piano, con riferimento al ruolo delle regioni e province autonome quali enti attuatori.

In tale ambito, il controllo interno è valorizzato quale strumento essenziale per garantire la corretta attuazione degli interventi, la tracciabilità delle operazioni e il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale ed europeo, rafforzando il raccordo tra controllo interno e controllo esterno.

3. Alla fine di ogni sezione del questionario i presidenti delle regioni e delle province autonome potranno indicare gli ulteriori profili ritenuti di interesse sullo stato dei controlli, segnalando le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025.

4. Con riguardo alle modalità di compilazione, la relazione, previa indicazione della regione/provincia autonoma nell'apposito spazio a essa riservato nell'intestazione del questionario, dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario è necessario collegarsi al sito della Corte dei conti, area «Servizi» – «Portale dei servizi online» (<https://servizionline.corteconti.it/>) e successivamente alla piattaforma di finanza territoriale «FITNET» (Finanza Territoriale Network) attraverso la voce «Tutti i servizi della Corte dei conti» o digitando «Fitnet - Finanza Territoriale Network» nella casella di ricerca posta al centro della pagina. Tramite utenza SPID, accedere al portale «Finanza Territoriale Network» e successivamente al sistema «ConTe», per poi scaricare il file della relazione-questionario dal box «Utilità->Schemi/Modelli».

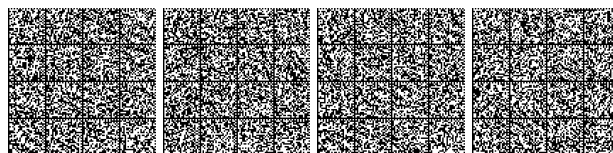
L'accesso alla piattaforma di finanza territoriale FITNET sarà possibile solo ed esclusivamente tramite utenza SPID. Gli utenti già abilitati alla piattaforma FITNET che non dispongano di SPID dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi già associati/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza. La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre nell'applicativo FITNET sarà possibile, come in passato, contattare l'assistenza attraverso l'inserimento di una segnalazione nella maschera dedicata.

A compilazione conclusa, il file dovrà essere denominato *Relazione_Presidente_Regione_Anno* (esempio: *Relazione_Presidente_Abruzzo_2024_2025*) e trasmesso avvalendosi dei soggetti accreditati sul sistema con il profilo RSFR (Responsabile dei servizi finanziari regione) tramite la funzione «Invio Documenti» presente nel menù «Documenti», tipologia documento «Relazione annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6, decreto-legge n. 174/2012)».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ANNI 2024-2025

**QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI
CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2024 - 2025**

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____

**SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI**

I.1 Indicare le tipologie di controllo interno esercitate dalla Regione/Provincia autonoma:

Controllo di regolarità amministrativa e contabile	SI	NO
Controllo strategico	SI	NO
Controllo di gestione	SI	NO
Valutazione del personale con incarico dirigenziale	SI	NO
Controllo sulla qualità dei servizi	SI	NO
Controllo sulla qualità della legislazione	SI	NO
Controllo sull'impatto della regolamentazione	SI	NO

Altre tipologie di controllo (indicare se esistenti):

I.1.1 Illustrare se sono stati implementati e con quali esiti:

- il controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa);
- il controllo sull'impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, l. n. 246/2005);
- la quantificazione dell'impatto finanziario.

I.1.2 Indicare se sono state rilevate criticità nell'organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare in quale tipologia di controlli:

I.2 Indicare e illustrare brevemente le eventuali modifiche – anche normative – intervenute sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo:



- I.3 La Regione/Provincia autonoma, ha dato seguito alle eventuali osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SÌ NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- I.4 Descrivere brevemente l'organizzazione dell'attività di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013, come successivamente modificato e integrato, anche in relazione all'adeguatezza della dotazione di personale e alle eventuali procedure di monitoraggio adottate:

- I.5 La Regione/Provincia autonoma è stata destinataria di rilievi/sanzioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa indicare le fattispecie:

- I.6 Sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate:

- I.7 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**II.1 – Controlli di regolarità amministrativa e contabile**

II.1.1 Indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo e/o successivo:

II.1.2 A quali organi sono state trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativo contabile?

II.1.3 Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?

SÌ NO

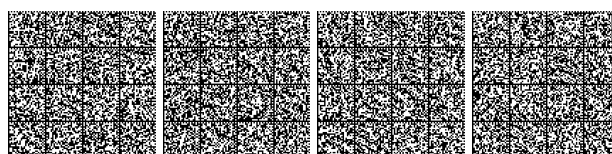
In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

II.1.4 Con quale periodicità è prevista ed è stata effettivamente attuata l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile?

II.1.5 Con riferimento alle singole tipologie di atti, quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile?

In relazione al precedente quesito, indicare se e a quali condizioni, tali atti abbiano comunque ricevuto anche parziale attuazione:

In relazione ai due quesiti precedenti e in caso di controllo successivo, quali sono state le misure correttive adottate dalla Regione/Provincia autonoma?



II.1.6 Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le tecniche di campionamento adottate:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

II.1.7 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la frequenza, l'oggetto e i risultati delle verifiche:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

II.1.8 La Regione/Provincia autonoma ha potenziato controlli, ispezioni o indagini rivolti ad accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, in particolare nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni anche descrivendo sinteticamente l'esito del controllo effettuato e le azioni adottate in caso di riscontrate criticità:

II.1.9 L'Autorità di *Audit* interno verifica l'adeguatezza, anche a campione, delle procedure di controllo previste per i Fondi comunitari?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare gli esiti della verifica:



In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.1.10 Le procedure di controllo sono state oggetto di osservazioni da parte dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di *Audit* (ufficio IGRUE - MEF) e/o dalla Commissione Europea?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere quali sono stati gli esiti del follow-up dei predetti soggetti istituzionali:

II.1.11 Illustrare quali sono gli strumenti di controllo utilizzati (ad esempio *checklist* e/o controlli incrociati mediante utilizzo di particolari Banche dati) e con quale periodicità vengono aggiornati:

II.1.12 Sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile quali misure, anche di carattere normativo, sono state adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

II.1.13 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:

II.2 – Controllo strategico

II.2.1 I sistemi del controllo strategico e del controllo di gestione sono tra loro integrati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente i fattori di integrazione:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



II.2.2 Il DEFR ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere gli obiettivi programmati e gli strumenti operativi di cui si avvale l'ente:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.2.3 Con riferimento ai *Goal* dell'Agenda 2030, compresi nel DEFR, illustrare quali sono gli obiettivi di maggior rilievo perseguiti dalla Regione/Provincia autonoma:

II.2.4 La Regione/Provincia autonoma ha monitorato il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda 2030?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le modalità e l'esito del monitoraggio effettuato, dando conto di eventuali criticità riscontrate e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati:

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.2.5 Gli obiettivi programmatici definiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono coerenti con quelli contenuti nel DEFR?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:



II.2.6 La sottosezione "Valore pubblico" del PIAO include indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure di Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le politiche pubbliche e i *goal* dell'Agenda 2030 oggetto degli indicatori, ed i miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di partenza (*baseline*):

II.2.7 Il PIAO programma azioni tese a incrementare la parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le azioni programmate:

II.2.8 La sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO:

• individua i principali rischi di corruzione	SI	NO
• è aggiornata in relazione alla variazione del rischio corruttivo	SI	NO
• evidenzia le soluzioni proposte ed eventuali rimedi	SI	NO
• prevede strumenti di monitoraggio e di verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione	SI	NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le misure adottate e gli esiti:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.2.9 Sono previste attività di verifica e di monitoraggio sull'effettiva rotazione degli incarichi anche relativi ad attività nel cui ambito è più elevato il rischio di commissione di reati corruttivi, nonché la pubblicazione, sul sito dell'amministrazione, dei risultati dell'attività svolta?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente gli esiti:



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.2.10 È stata adottata un'adeguata politica volta a favorire il cosiddetto "*whistleblowing*", anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 24/2023?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare, in breve, lo stato di attuazione della normativa:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.2.11 È stata adottata una specifica procedura di analisi, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai dipendenti in merito all'insussistenza di conflitti di interesse, con particolare riguardo alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

II.2.12 È svolto all'interno della Regione/Provincia autonoma un monitoraggio dell'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti?

SÌ NO

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori?

SÌ NO

II.2.13 Il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse europee afferenti ai Piani Operativi regionali (POR) in essere?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le valutazioni e le criticità rilevate e le iniziative adottate dalla Regione/Provincia autonoma per migliorare l'efficienza dei processi decisionali:



II.2.14 Il controllo strategico, alla luce di eventuali criticità e di inadeguatezze dell'azione amministrativa regionale, ha individuato soluzioni e/o integrazioni dell'azione dell'Amministrazione, ovvero misure correttive?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le misure correttive e/o integrative prospettate, anche di carattere normativo adottate dalla Regione/Provincia autonoma:

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.2.15 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:

II.3 – Controlli di gestione

II.3.1 La Regione/Provincia autonoma ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti?

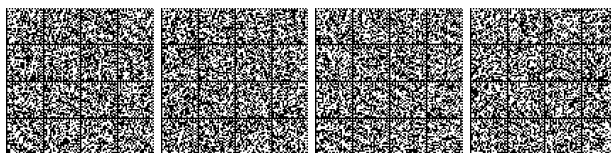
SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

II.3.2 È stato adottato un bilancio finanziario gestionale/documento tecnico di accompagnamento al bilancio, o altro strumento comunque denominato, che traduce in specifici obiettivi operativi le strategie triennali definite dal Piao relativamente alla *Performance*?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti precisando anche, in sintesi, con quali forme alternative sono assegnati alle strutture operative gli obiettivi stabiliti dalla legge e dagli atti di indirizzo e programmazione:



II.3.3 Gli obiettivi operativi sono chiaramente individuati e quantificati (o quantificabili)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i metodi utilizzati:

In caso di risposta negativa, ovvero in parte negativa, fornire le motivazioni:

II.3.4 Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia di indicatori utilizzati:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.3.5 Il piano esecutivo di gestione, comunque denominato, suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici?

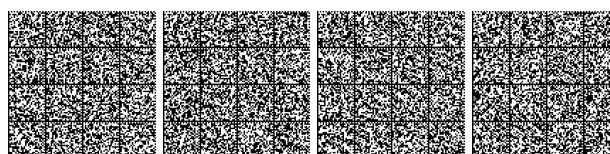
SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la metodologia utilizzata:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni, specificando anche, in sintesi, con quali forme alternative è assicurato il predetto collegamento:

II.3.6 Quanti *report* del controllo di gestione sono stati prodotti?

Specificare con quale periodicità e a quali soggetti sono stati comunicati:



II.3.7 Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei relativi *report* di consuntivazione?

II.3.8 Il controllo di gestione ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'Amministrazione regionale?

SÌ NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare le misure correttive e/o integrative prospettate dal controllo di gestione:

II.3.9 Nel caso in cui il controllo di gestione abbia individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'Amministrazione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione/Provincia autonoma. Se tali misure si sono discostate da quelle suggerite, indicarne le ragioni:

II.3.10 Gli esiti dell'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuiscono alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i termini e le modalità:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

II.3.11 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



II.4 – Valutazione del personale con incarico dirigenziale

II.4.1 L'organismo indipendente di valutazione (o altro organo comunque denominato) si è espresso sulle prestazioni dirigenziali in base al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, precisare se la valutazione dei dirigenti ha riguardato anche quelli delle agenzie strumentali regionali:

In caso di risposta negativa, anche parziale, indicare le motivazioni:

II.4.2 A quale esercizio si riferiscono le ultime valutazioni espresse dall'organismo indipendente di valutazione?

II.4.3 L'OIV utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.4.4 Si è provveduto al previsto aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMiVaP), conformemente all'art. 7, co. 1, d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

II.4.5 Si indichi la percentuale dei dirigenti, sul totale, che ha raggiunto gli obiettivi ed alla quale è stata corrisposta l'indennità di risultato:



II.4.6 L'organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle *performance*, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. n. 190/2012 come modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicarne le modalità:

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.4.7 La Regione/Provincia autonoma ha verificato il rispetto da parte dei propri enti del SSR delle disposizioni normative che condizionano la corresponsione di una quota dell'indennità di risultato ai dirigenti all'osservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018 e d.l. n. 152/2021)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.4.8 La Regione/Provincia autonoma ha integrato il rispetto dei tempi di pagamento nella valutazione della performance individuale ai sensi in conformità del d.l. n. 13/2023?

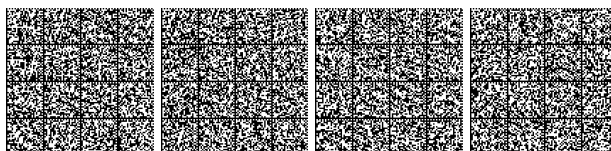
SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

II.4.9 La Regione/Provincia autonoma, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance*, adotta metodologie fondate oltre che su una valutazione gerarchica e unidirezionale, anche sul contributo di una pluralità di soggetti interni o esterni all'organizzazione (cfr. direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del dicembre 2019, nonché la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28/11/2023)?

SÌ NO

II.4.10 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



SEZIONE III - CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

III.1 La Regione/Provincia autonoma si è dotata di una struttura dedicata specificamente al controllo sugli organismi partecipati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

- la collocazione nell'organigramma della Regione/Provincia autonoma _____
- il numero di personale mediamente impiegato nella struttura _____
- il numero di *report* periodici effettuati dalla struttura _____

III.1.1 Indicare, inoltre, quale delle seguenti attività svolge la struttura dedicata agli OOPP:

Analisi dei <i>report</i> economico-finanziari	SI	NO
Monitoraggio del valore della partecipazione	SI	NO
Raccolta di informazioni sulle vicende societarie	SI	NO
Valutazione della strategia della partecipazione	SI	NO
Verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio	SI	NO
Verifica del rispetto del codice di autodisciplina	SI	NO
Produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta	SI	NO

III.2 Esistono società a partecipazione della Regione o delle Province autonome che sono state escluse, in tutto o in parte, dalla sottoposizione al TUSP ai sensi dell'art. 4, c. 9, del medesimo?

SÌ NO

III.3 La Regione/Provincia autonoma ha inviato tutti gli atti deliberativi di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

III.3.1 Se all'esito dell'invio dell'atto deliberativo, la Corte dei conti ha espresso un parere negativo, la Regione/Provincia autonoma ha comunque proceduto alla costituzione della società o all'acquisizione delle partecipazioni?

SÌ NO



In caso di risposta affermativa, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a motivare analiticamente le ragioni per le quali si è discostata dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale (art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175/2016)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

III.4 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società "in house"):

III.5 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo svolto sulle società a controllo pubblico:

III.6 Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate (non a controllo pubblico):

III.7 È stata monitorata l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle Regioni/Province autonome ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n.175/2016?

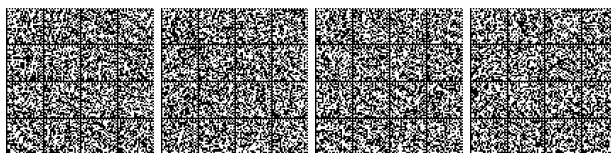
SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli esiti della razionalizzazione e i tempi di attuazione delle misure:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.8 La Regione/Provincia autonoma, in qualità di socio, ha ottemperato, per la parte di propria competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO



In caso di risposta affermativa, indicare le modalità e gli estremi dei provvedimenti assunti:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.9 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, cc. 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.10 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali provvedimenti sono stati adottati a norma dell'art. 14, cc. 2-4, Tusp:

III.11 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.12 Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, è stato assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, a norma dell'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



III.13 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli enti strumentali controllati dalla Regione/Provincia autonoma?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei budget approvati:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.14 Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione/Provincia autonoma e le sue società partecipate?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le modalità alternative con cui l'ente gestisce i suddetti rapporti:

III.15 Sono stati definiti dal DEFR gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.16 Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

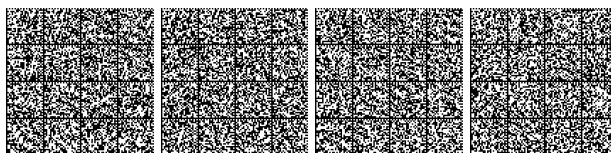
III.17 L'ente monitora la presenza di partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, TUSP?

SÌ NO



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

III.18 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



SEZIONE IV - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IV.1 La Regione/Provincia autonoma verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del Servizio sanitario (dare anche indicazione dell'organo deputato alla valutazione di tali verifiche)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare l'ultimo anno per il quale il procedimento di valutazione si è concluso:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

IV.2 Nell'ipotesi in cui sia stato verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del Servizio sanitario, indicare le misure correttive adottate:

IV.3 Nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione degli enti del Servizio sanitario sono venute in evidenza anomalie e/o rilievi riscontrati dai collegi sindacali degli enti sanitari?

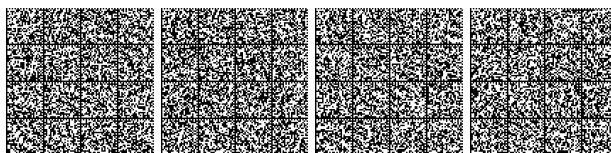
SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le principali anomalie rilevate e le eventuali misure adottate:

IV.4 La Regione/Provincia autonoma adotta e aggiorna puntualmente il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e verifica che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-*quater*, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la data dell'ultimo aggiornamento del documento di programmazione e l'esito della verifica:



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

IV.5 La Regione/Provincia autonoma, nella definizione degli obiettivi strategici del Servizio sanitario, tiene sistematicamente conto dei punteggi attribuiti allo stesso dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare gli obiettivi prefissati e le azioni che si intendono intraprendere per migliorare le *performance* monitorate dal NSG:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

IV.6 Ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, la Regione/Provincia autonoma adotta un piano di indicatori che misuri anche l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini?

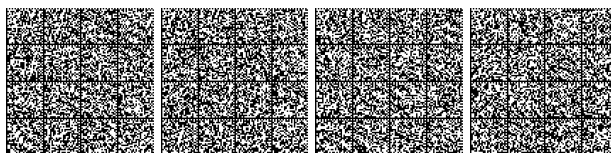
SÌ NO

Descrivere sinteticamente le principali criticità rilevate dagli indicatori, e le eventuali misure adottate.

IV.7 Il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati con la l. n. 67/1988?

SÌ NO

Illustrare le osservazioni e le criticità riscontrate nei *report* prodotti, e le eventuali proposte formulate dal controllo strategico per migliorare la capacità di programmazione dell'Ente:



IV.8 La Regione/Provincia autonoma adotta annualmente linee guida per la gestione del rischio sanitario (*risk management*), basandosi sugli esiti del monitoraggio di flussi informativi relativi agli eventi di rischio rilevati dalle singole strutture del Servizio sanitario regionale (art. 1, co.539, l. n. 208/2015)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente i principali esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

IV.9 La Regione/Provincia autonoma monitora l'organizzazione delle attività relative all'assistenza sociosanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 21, co. 2, d.P.C.M. 12 gennaio 2017)?

SÌ NO

IV.10 Le modalità e i criteri di valutazione di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate nell'ambito del sistema sanitario regionale, funzionali all'accreditamento istituzionale, sono conformi a quanto previsto dal d.m. Salute del 19/12/2022?

SÌ NO

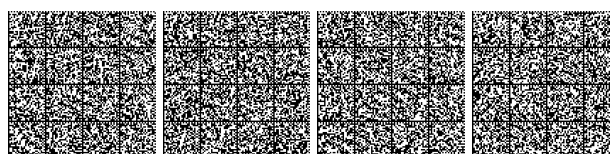
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

IV.11 Regione/Provincia autonoma programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8octies, co. 1, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

Con riferimento all'ultimo anno disponibile, fornire le informazioni richieste nella tabella che segue.

Tipologia strutture	Anno	Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche monitorate	Percentuale di cartelle monitorate sul totale	Numero prestazioni risultate inappropriate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza
		A	B	B/A	C	C/B
Strutture private						
Strutture pubbliche						



Eventuali chiarimenti:

IV.12 La Regione/Provincia autonoma ha adeguato il proprio sistema di monitoraggio ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie stabiliti dal d.P.C.M. 12/01/2017, capo V (Assistenza ospedaliera)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le principali misure:

IV.13 Regione/Provincia autonoma, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, ha adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati:

In caso di risposta negativa, la Regione/Provincia autonoma monitora i controlli eseguiti dalle aziende sanitarie e la rispondenza degli stessi agli indirizzi regionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare i principali esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



IV.14 La Regione/Provincia autonoma, nel monitorare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, ha raggiunto gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa previsti nel piano operativo regionale?

SÌ NO

Illustrare brevemente il grado di raggiungimento degli obiettivi e le aree dei servizi nelle quali si sono riscontrate le maggiori difficoltà e/o criticità:

IV.15 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



SEZIONE V - APPENDICE SUL P.N.R.R.

V.1 In riferimento al grado di attuazione, per le azioni di competenza della Regione/Provincia autonoma, degli obiettivi per la trasformazione digitale del Paese, previsti dalla Missione 1 del PNRR, descrivere sinteticamente i risultati attesi e realizzati e le maggiori criticità incontrate:

V.2 La Regione/Provincia autonoma monitora il conseguimento, nei tempi programmati, degli obiettivi previsti dal Piano territoriale della semplificazione relativamente al contenimento dei tempi amministrativi e alla riduzione dell'arretrato?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente, in relazione ai *target* intermedi e finali previsti nel cronoprogramma previsionale del Piano, gli obiettivi conseguiti e le eventuali criticità incontrate:

In caso di risposta negativa esplicitarne le ragioni:

V.3 Nell'ambito dell'esercizio delle attività di indirizzo proprie dell'organo politico, la Regione/Provincia autonoma ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR ed i controlli interni in materia di:

<i>Auditing</i> finanziario-contabile	SÌ	NO
<i>Auditing</i> sulla <i>performance</i>	SÌ	NO

In caso di risposta negativa indicarne le ragioni:

V.4 Il sistema informativo della Regione/Provincia autonoma traccia integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, garantendone l'archiviazione informatica nel sistema ReGiS, gestito dal MEF?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le eventuali criticità:



V.5 Le contabilità direzionali della Regione/Provincia autonoma sono dotate di strumenti di monitoraggio interni idonei al tracciamento integrale dei dati?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, descrivere sinteticamente le eventuali criticità:

V.6 La Regione/Provincia autonoma ha svolto i necessari controlli, di competenza degli enti attuatori, sulle procedure di gara e sui rendiconti di progetto, anche in relazione alla verifica delle "titolarità effettive", attestandone in ReGiS l'avvenuta esecuzione (art. 22, par. 2, lett. d), Reg. UE 2021/241, come richiamato dalle circolari MEF n. 30 dell'11/8/2022 e n. 27 del 15/9/2023)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

V.7 Quali procedure di controllo sono state adottate sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, al fine di individuare e prevenire i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento (art 22, Reg. UE 242/2021)?
(Descrivere i principali controlli effettuati).

V.8 Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dalla Regione/Provincia autonoma in qualità di ente attuatore del PNRR, al fine di verificare che:

a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile?

SÌ NO

b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici?

SÌ NO

c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020)?

SÌ NO



V.9 Gli organi di controllo effettuano verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche "costi impropri" (art. 1, d.l. n. 80/2021 e circolare MEF n. 4/2022, punto 1)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i principali esiti del controllo:

In caso di risposta negativa, indicarne le ragioni:

V.10 I sistemi informatici della Regione/Provincia autonoma integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale di verifica in corso d'opera del conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati?

SÌ NO

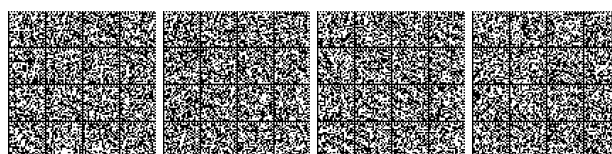
In caso di risposta negativa, indicare le principali criticità.

V.11 Il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le principali ragioni:

V.12 Illustrare ulteriori profili di interesse, segnalando anche le eventuali modifiche intervenute tra gli esercizi 2024 e 2025:



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Klaira».

Estratto determina IP n. 22 del 19 gennaio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale QLAIRA, filmdrasjerte tabletter, 84 filmdrasjerte tabletter dalla Norvegia con numero di autorizzazione 07-5434, intestato alla società Bayer AB 169 26 Solna Svezia e prodotto da Bayer Weimar GMBH UND CO. KG, 99427

Weimar – Germania e da Bayer AG, 13342 Berlino – Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20054 Segrate MI

Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1X28 compresse rivestite con film in blister pvc/AL

Codice A.I.C.: 052753011 (in base 10) 1L9WMM (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: composizione delle compresse colorate contenenti uno o due principi attivi: principio attivo: 2 compresse giallo scuro contenenti ciascuna 3 mg di estradiolo valerato, 5 compresse rosse contenenti ciascuna 2 mg di estradiolo valerato e 2 mg di dienogest, 17 compresse giallo chiaro contenenti ciascuna 2 mg di estradiolo valerato e 3 mg di dienogest, 2 compresse rosso scuro contenenti ciascuna 1 mg di estradiolo valerato.

Composizione delle compresse bianche inattive:

queste compresse non contengono nessun principio attivo

Eccipienti: gli eccipienti delle compresse colorate contenuti i principi attivi sono:

Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone K25 (E1201), magnesio stearato (E572).

Rivestimento della compressa: ipromellosa tipo 2910 (E464), macrogol 6000, talco (E553b), titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E172) e/o ferro ossido giallo (E172).

Gli eccipienti delle compresse inattive bianche sono:

Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K25 (E1201), magnesio stearato (E572).

Rivestimento della compressa: ipromellosa tipo 2910 (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA)

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1x28 compresse rivestite con film in blister pvc/al

Codice A.I.C.: 052753011

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: KLAIRA «compresse rivestite con film» 1X28 compresse rivestite con film in blister pvc/al

Codice A.I.C.: 052753011

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00431

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto determina IP n. 23 del 19 gennaio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg *potahované tablety* 30 *tablets* dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 44/005/01-C, intestato alla società Pfizer, Spol. S R.O., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká Republika e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, 1560 København V, Danimarca.

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n.: 052752019 (in base 10) 1L9VNM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 25 mg di exemestane;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale idrata, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico, polisorbato 80.

Rivestimento: ipromellosa, polivinile alcool, emulsione di simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato basico idrato, titanio diossido (E171), metile paraidrossibenzoato (E218), inchiostro nero.

Sostituire le condizioni di conservazione al paragrafo 5 «Come conservare Aromasin» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

da:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.



a:

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Abacus Medicine Hungary Kft. Maglódi út 6 1106 Budapest Hungary;

Abacus Medicine B.V. Diamantweg 4 1812 RC Alkmaar Holland.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n.: 052752019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n.: 052752019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00432

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverlam»*Estratto determina IP n. 25 del 20 gennaio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERAM 5 mg/5 mg tablets 30 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 68636/12/08-10-2018, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique E.P.E. Fraggoklisias 7, 151 25 Marousi, Grecia e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries Ltd. Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annapol 6B 03-236 Warsaw - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052763012 (in base 10) 1LB6D4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di perindopril arginina e 5 mg di amlodipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GMM Farma s.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052763012.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052763012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

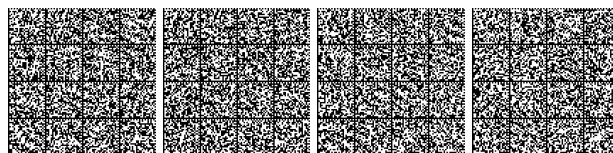
Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00433

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lobivon».*Estratto determina IP n. 28 del 20 gennaio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOBIVON 5 mg tablet, 28 tablet dalla Grecia con numero di autoriz-



zazione 23462/04-04-2012, intestato alla società Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue De La Gare, L-1611, Luxembourg Lussemburgo e prodotto da Berlin Chemie AG Glienicker WEG, 125, D-12489 Berlino, Germania, da Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Strasse 7-13, 01097, Dresden, Germania, da Qualiphar NV/SA, Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgio e da Sanico, Veerdijk 59, Turnhout, Antwerp, 2300 - Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052764014 (in base 10) 1LB7CG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di nebulolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, polisorbato 80 (E433), ipromellosa (E464), amido di mais, croscaramellosa sodica (E468), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E572).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052764014.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052764014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00434

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Tigeciclina, «Tigeciclina Amaro».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 6 del 26 gennaio 2026

Codice pratica: MCA/2024/137.

Procedura europea n. NL/H/6168/001/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIGECICLINA AMAROX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Amaro Pharma BV, con sede legale e domicilio fiscale in Rouboslaan, 32, Voorschoten 2252 (TR), Paesi Bassi (NL);

confezioni:

«50 mg polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052360017 (in base 10) 1KXWUK (in base 32);

«50 mg polvere per soluzione per infusione» - 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052360029 (in base 10) 1KXWUX (in base 32);

principio attivo: tigeciclina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Amarox Pharma B.V. - Rouboslaan 32, Voorschoten, 2252 TR, Olanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia



ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00459

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon».

Con determina aRM - 13/2026 - 2937 del 27 gennaio 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BISOLVON

Confezione: 038285021

Descrizione: «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore

Paese di provenienza: Irlanda

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00460

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Gracial».

Con determina aRM - 14/2026 - 2937 del 27 gennaio 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: GRACIAL

Confezione: 049350010

Descrizione: «comprese» 1 blister da 22 compresse

Paese di provenienza: Belgio

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00461

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, venti provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 84/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ACTONEL;

2) DET PRES 85/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TECFIDERA;

3) DET PRES 86/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale STEZEROL;

4) DET PRES 87/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RIVAROXABAN OLPHA;

5) DET PRES 88/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PRALUENT;

6) DET PRES 89/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale PIRFENIDONE SANDOZ;

7) DET PRES 90/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IBUPROFENE GEN ORPH;

8) DET PRES 91/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FEMARA;

9) DET PRES 92/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EFEXOR;

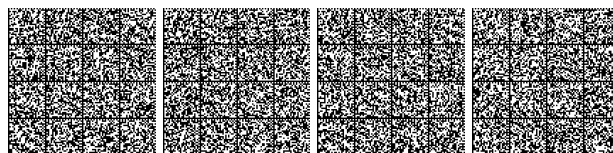
10) DET PRES 93/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AROMASIN;

11) DET PRES 94/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BYLVAY;

12) DET PRES 95/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIPRALEX;

13) DET PRES 96/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CONGESCOR;

14) DET PRES 97/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale DUPIXENT;



15) DET PRES 98/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale DUPIXENT;

16) DET PRES 99/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EXEMESTANE AUROBINDO ITALIA;

17) DET PRES 100/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di Dupilumab (Dupixent) nel trattamento nell'Asma Severo»;

18) DET PRES 101/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di Dupilumab (Dupixent) nel trattamento della dermatite atopica grave nel bambino, adolescente e adulto»;

19) DET PRES 102/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di Dupilumab (Dupixent) nel trattamento dell'esofagite eosinofila»;

20) DET PRES 103/2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIPRALEX.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A00511

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione del decreto n. 4 del 19 gennaio 2026

Si rende noto che è stato adottato il seguente decreto del segretario generale facente funzioni:

1. Decreto n. 4 del 19 gennaio 2026 avente ad oggetto:

Art. 1 della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027 - 2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 49/2010.

Il decreto di cui sopra, con i relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti Istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAM E=n1232263&IdDelibere=4017

26A00464

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 17 dicembre 2025 è pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6717) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui al decreto 24 giugno 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di

pubblicazione (17 dicembre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A00462

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 15 gennaio 2026 - Ampliamento delle tecnologie ammissibili allo sportello agevolativo dei contratti di sviluppo «Net Zero e Rinnovabili e Batterie» e fissazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 15 gennaio 2026, a seguito della modifica del quadro normativo unionale di riferimento, sono state ampliate le tecnologie pulite ammissibili alle agevolazioni previste dallo sportello dei Contratti di sviluppo «Net Zero e Rinnovabili e Batterie» aperto con decreto direttoriale 14 giugno 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2024, e attuativo dell'Investimento M2C2-5.1 del PNRR.

Le domande di agevolazione concernenti il rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie pulite previste dalla sezione 6 del *Clean Industrial Deal State Aid Framework* (CISAF), compatibilmente con i vincoli propri delle risorse PNRR, potranno essere presentate dal 19 gennaio 2026. Per tali programmi, su richiesta delle imprese, potranno essere applicate le disposizioni di maggior favore previste dalla richiamata sezione 6 del CISAF, applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 novembre 2025, di cui al comunicato in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

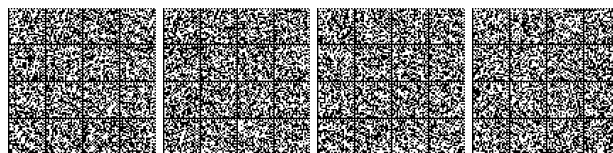
Al fine di garantire il rispetto dei target previsti per l'Investimento M2C2-5.1 del PNRR, con il medesimo decreto 15 gennaio 2026 è disposta, a far data dal 21 aprile 2026, la chiusura del richiamato sportello agevolativo «Net Zero e Rinnovabili e Batterie», nonché di quello dei Contratti di sviluppo relativo agli investimenti per la sostenibilità dei processi produttivi, disciplinato dalla circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 16 gennaio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A00245

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2025 - Riprogrammazione delle risorse stanziati a valere sull'Investimento M2C2-5.1 - «Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche» del PNRR.

A seguito della rimodulazione dell'investimento M2C2-5.1 «Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), confluita nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 dicembre 2025, sono state riprogrammate le risorse stanziati a valere sul predetto investimento ed è stato introdotto un procedimento semplificato per la valutazione delle domande di agevolazione, presentate nell'ambito dello strumento agevo-



lativo dei Contratti di sviluppo, di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014, che trovano copertura a valere sulle dotazioni finanziarie del più volte citato Investimento M2C2-5.1.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 26 gennaio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A00489

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale «Akademia», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Akademia società cooperativa sociale» (C.F. 01580310215), con sede a Bolzano (BZ), via Leonardo da Vinci n. 1/A, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Renato Bon-signori, con studio a Bolzano (BZ).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), lettera *f*) legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 14 gennaio 2026

La direttrice: PAULMICHL

26A00463

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-028) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

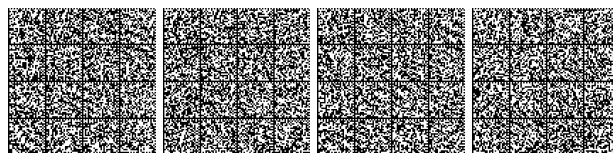
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 0 4 *

€ 1,00

